

Al Ministro della Giustizia
On. Carlo Nordio
Agli onorevoli primi firmatari della legge 55/24
On. Maria Carolina Varchi
On Valentina D'Orso
On. Annarita Patriarca
On. Irene Manzi

Alle socie e ai soci

abbiamo avuto l'occasione di vedere alcune delle bozze che sono trapelate in relazione al Consiglio dei ministri n 144, che ha esaminato una proposta di disegno di legge di iniziativa governativa che introdurrebbe - se approvato dal Parlamento - delle modifiche alla Legge 55 del 2024 in materia di Ordine delle professioni pedagogiche.

Naturalmente non sappiamo se la bozza in nostro possesso sia l'ultima disponibile, ma ci sembra importante sottoporre a Lei e a chi si occupa dell'Ufficio legislativo alcune considerazioni.

1. Dalla bozza che abbiamo visionato le professioni di educatore nei servizi educativi dell'infanzia e di educatore professionale socio-pedagogico verrebbero a trovarsi nell'unica sezione dell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, ma con requisiti diversi.
Ciò spezzerebbe la professione di educatore in due tronconi. Ogni troncone avrebbe vita autonoma; educatori professionali socio-pedagogici avrebbero requisiti diversi da educatori nei servizi educativi dell'infanzia.
Riteniamo che tale limitazione **sia problematica sul piano professionale** perchè la nostra visione è riferibile ad un'unica professione di educatore, come il Parlamento ha peraltro definito nella Legge 55.
Riteniamo, però, che tale separazione sia ancora più problematica per l'organizzazione dei servizi da parte delle imprese in quanto molti che attualmente operano (ad esempio) in servizi come comunità per minori o in servizi per le persone con disabilità, hanno beneficiato della sanatoria che consentiva di accedere ad un unico albo requisito unico di accesso a due professioni (Educatore prof. sociop.; educatore servizi educativi per l'infanzia).
In quel caso, Costoro si troverebbero all'improvviso ad esercitare abusivamente la professione di educatore professionale socio-pedagogico.
Esempio: alcuni colleghi operano nei servizi sociali senza il requisito della laurea in scienze dell'educazione. Costoro hanno avuto la possibilità di accedere all'albo in virtù del fatto che il loro titolo di studio è requisito di accesso alla professione di educatore di infanzia (l. 55/24). Costoro, nella formulazione che abbiamo esaminato, potrebbero esercitare legalmente solo nei servizi del sistema 0-6, mentre eserciterebbe abusivamente la professione in una comunità per minori o un servizio diurno per disabili.
Riteniamo che questo rappresenti un problema per i colleghi, per le imprese e per gli enti locali.

Rimarcare la separazione dei requisiti porrebbe un enorme problema a molte delle persone che sono attualmente nei servizi che avevano visto la propria posizione sanata dalla Legge 55/24.

Per chiarezza: l'Apei non aveva condiviso quella sanatoria, ma tornare indietro pone un enorme problema per i servizi, gli enti locali e le imprese che vi operano. Riteniamo che si debba piuttosto andare nella direzione opposta, ossia **di sancire con chiarezza che l'accesso alla professione di educatore nei servizi educativi dell'infanzia è subordinata al solo requisito di accesso all'albo**, operando la modifica della previsione di cui all'articolo 14 del Dlgs 65/2017 in materia di accesso alla professione individuando l'albo come requisito di accesso.

2. Non condividiamo la divisione dell'albo in due sezioni e riteniamo che gli educatori professionali socio-pedagogici, essendo professione diversa, meritino un albo proprio.
3. Non comprendiamo il senso di un corso agevolato di accesso all'indirizzo infanzia per coloro che hanno conseguito una laurea senza indirizzo e hanno maturato tre anni di servizio in un nido. L'articolo 14 nella formulazione attualmente vigente del Decreto Legislativo 65/2017 **consente l'accesso alla professione di educatore di infanzia a coloro che hanno conseguito la laurea (o altri titoli previsti dalle normative regionali) prima dell'anno accademico 2021 - 2022.**

Il punto è che coloro che si siano laureati entro l'anno accademico 2021-2022 (ossia entro il 31 marzo 2023) non possono avere il requisito previsto dalla norma in approvazione (tre anni di servizio), che risulterebbe inutile e inapplicabile.

4. Infine, vi chiediamo di riconsiderare la possibilità di chiedere al Parlamento di modificare la Legge solo in relazione all'art. 6, c. 2 che prevede la consultazione del Consiglio nazionale dell'ordine al fine di promulgare il decreto che dovrebbe istituirlo. **Una volta effettuata tale modifica, non vediamo come possano esserci ostacoli alla definizione di tale decreto ministeriale.** La strada di una modifica puntuale e limitata della Legge 55/24 ci sembra quella più funzionale a rendere rapido e certo il processo di istituzione degli ordini e di popolamento degli albi, evitando i tempi dovuti all'incardinamento di un nuovo disegno di legge.

Chiediamo quindi un incontro urgente con il Ministro, per approfondire e valutare il da farsi.

Ped Alessandro Prisciandaro

presidenza@apei.it

Ped. Gianvincenzo Nicodemo

Campania@apei.it

cell. 3297309309

